



AZIENDA OSPEDALIERA
ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI
MILANO

Deliberazione n. 135

del 13 APR 2011 Atti n. 148/74/16b

Oggetto: Stipulazione di convenzioni con Officine Ortopediche per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, sezione istituita presso l'Istituto Ortopedico Gaetano Pini.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la D.G.R. n. VII/20950 del 16.2.2005, avente ad oggetto "Approvazione del protocollo d'intesa tra la regione Lombardia e le università ubicate in Lombardia per la stipula di convenzioni relative ai corsi di laurea delle professioni sanitarie";

dato atto

- che, con deliberazione n. 283 del 6.11.2008, l'Istituto ha approvato la stipulazione di una convenzione con l'Università degli Studi di Milano per il funzionamento, presso le strutture aziendali, del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, con decorrenza anno accademico 2008/2009 sotto il coordinamento della S.C. Ortopedia e Traumatologia - VI Divisione;
- che, con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.02.2009 la Giunta regionale ha autorizzato il perfezionamento del succitato rapporto convenzionale, per la formale istituzione presso l'Azienda di una sezione del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche;

rilevato che l'ordinamento didattico del Corso di Laurea sopra citato prevede, ai fini del rilascio dell'attestato di laurea, l'effettuazione di un tirocinio professionale da parte degli allievi, da effettuarsi presso strutture di degenza o di day hospital o ambulatoriali, ovvero presso officine ortopediche a tal fine convenzionate, su proposta del Coordinatore didattico di Sede;

preso atto che con nota 22.03.2011 prot. n. 3666 il prof. Walter Albisetti, Dirigente medico presso la S.C. Ortopedia e Traumatologia - VI Divisione, in qualità di coordinatore del Corso di Laurea di cui trattasi, ha richiesto la stipulazione di n.1 convenzione con un'Officina Ortopedica specializzata -individuata nell'elenco allegato - in considerazione della carenza di risorse e strutture in grado di assicurare in maniera esaustiva tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il Corso di Laurea di cui trattasi;

accertata, da parte del coordinatore del Corso di Laurea, la disponibilità da parte dell'officina di cui trattasi ad ospitare i tirocinanti del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche;

acquisito in atti il parere favorevole del Direttore Sanitario aziendale al convenzionamento in esame;

Visto il testo di convenzione, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e verificatane la legittimità con la normativa settoriale vigente;



AZIENDA OSPEDALIERA
ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI
MILANO

Segue deliberazione n. **135** del **13 APR 2011** Atti n. 148/74/16b

precisato

- che il rapporto convenzionale ha durata di anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione, con facoltà di rinnovo previo accordo scritto tra le parti;
- che gli studenti del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, nell'espletamento dei tirocini professionali, sono coperti da assicurazione contro infortuni INAIL, nonché da assicurazione per rischi professionali derivanti da responsabilità civile verso terzi, con oneri a carico dell'Università degli Studi di Milano;
- che il convenzionamento in oggetto non comporta oneri finanziari aggiuntivi per l'Ente, né alcun corrispettivo in ragione dei tirocini espletati presso le officine ortopediche convenzionate;

visti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, acquisiti come in atti,

delibera

per le motivazioni indicate in premessa:

- 1) di stipulare con l'Officina Ortopedica di seguito elencata un'apposita convenzione della durata di anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione, per lo svolgimento dei tirocini di formazione del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, nell'ambito della Convenzione attuativa stipulata con l'Università degli Studi di Milano giusta deliberazione n. 283/2008:
 - Ortopedia Centro Protesi - Monza (MB)
- 2) di approvare il testo della convenzione allegato in copia al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Azienda;
- 4) di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi dell'art.18, comma 7 della L.R. n. 33/2009;
- 5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.18, comma 9 della L.R. n. 33/2009).

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Amedeo Tropiano)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Paolo Grazioli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(dott. Nunzio A. Buccino)

S.C. Affari Generali e Legali

Si attesta la legittimità del presente provvedimento

Responsabile del procedimento: dott.ssa Marilena Moretti

Marilena Moretti



AZIENDA OSPEDALIERA
ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI
MILANO

Segue deliberazione n. **135** del **13 APR 2011** Atti n. 148/74/16b

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata all'Albo pretorio on-line di questa Azienda Ospedaliera.

Milano, li **13 APR 2011**

U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Maria Cianchella)

www.AlboPretorioonline.it 1410417

**CONVENZIONE CON
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PER IL CORSO
DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE**

TRA

l'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" C.F. 80064670153, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Amedeo Salvatore Tropiano, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 - 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, di seguito denominata "*struttura promotrice*"

E

ORTOPEDICA CENTRO PROTESI
l'Azienda MONZA S.r.l. c.f. 04545200968 con sede legale in
VIA G.B. PERGOLESI MONZA n. 33 in persona del Legale Rappresentante Dr.
BEVACQUA FRANCESCO, nato a TORINO il 22.04.1964, e domiciliato per la carica in
Via OL DI LANA n. 33, di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di
tirocinio).

Premesso

- che, con deliberazione 6.11.2008 n.283, l'Istituto Ortopedico Gaetano Pini ha approvato la stipulazione di una convenzione con l'Università degli Studi di Milano per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche;
- che in data 6 novembre 2008 è stata sottoscritta con l'Università degli Studi di Milano apposita convenzione attuativa per il funzionamento del corso di laurea in Tecniche Ortopediche;
- che fra le attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 "Oggetto"

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento - nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

Art. 2 "Finalità"

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3 "Tirocinio formativo"

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

Art. 4 “Progetto formativo”

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

Art. 5 “Obblighi delle parti contraenti”

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.

Art. 6 “Obblighi del tirocinante”

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

Art. 7 “Obblighi della *struttura ospitante*”

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

Art. 8 “Prevenzione e sicurezza”

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 9 “Copertura assicurativa”

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

Art. 10 “Oneri”

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

Art. 11 “Privacy”

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Decreto Lgs n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 “Durata”

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha validità di 3 anni accademici; potrà essere rinnovata con dichiarazione espressa delle parti per eguale periodo. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza con raccomandata AR da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

Art. 13 “Imposte e oneri”

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n.642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, li 19.03.2011.

PER
il Rappresentante Legale (dott.)

**AZIENDA OSPEDALIERA
ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. AMEDEO TROPIANO**

Amedeo Salvatore Tropiano
PER L'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini
il Direttore Generale
(dott. Amedeo Salvatore Tropiano)

www.AlboPretorionline.it